



Regione Umbria - Assemblea legislativa

Trattato di Lisbona

- L'**art. 4 par. 2** prevede l'obbligo dell'Unione Europea di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, «compreso il sistema delle autonomie locali e regionali».
- L'**art. 5 par. 3** del Trattato fornisce una nuova definizione del principio di sussidiarietà che impone di verificare, prima che l'Unione eserciti una competenza concorrente, non solo che gli obiettivi non possano essere raggiunti a livello centrale, ma anche che i medesimi scopi non lo siano «a livello regionale e locale».
- Il **sistema di early warning** sul rispetto del principio di sussidiarietà richiede alla Commissione, nella fase di proposta normativa, di effettuare ampie consultazioni e di tenere «conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste» (art. 2, protocollo n. 2). Inoltre, la partecipazione dei parlamenti regionali al processo legislativo dell'Unione europea, è espressamente riconosciuta quando si afferma che ciascun parlamento nazionale o ciascuna camera dei parlamenti nazionali dovrebbero consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi (articolo 6 del protocollo n. 2)

Versione integrale del Trattato di Lisbona

Source URL: <http://consiglio.regione.umbria.it/trattato-di-lisbona>

List of links present in page

- <http://consiglio.regione.umbria.it/trattato-di-lisbona>
- <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E/TXT>